

Statuto Movimento Stella Alpina

Art. 1 - (Finalità)

1. Movimento politico, autonomista e federalista, la "Stella Alpina" ha per finalità la tutela e il rafforzamento dell'Autonomia speciale valdostana, nel contesto di uno Stato Italiano unitario e federale, nella prospettiva di una vera Europa dei popoli, nel solco delle sue radici cristiane in cui trovano particolare sostegno le minoranze etnico-linguistiche.
2. Sul piano istituzionale riconosce il valore insostituibile della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto speciale della Valle d'Aosta quale atto fondamentale dell'Autonomia regionale.
3. Sul piano culturale, dove si situano i valori storici dell'Autonomia valdostana, riconosce nel bilinguismo un valore per tutta la Comunità, da mantenere e potenziare nei modi più opportuni. Ne rifiuta però ogni strumentalizzazione ed è assolutamente contraria ad ogni tentativo di suddivisione linguistica dei cittadini valdostani. Si impegna a mantenere la montagna viva, in cui la natura difesa e rispettata è comunque funzionale a chi la abita e a chi la lavora.
4. Sul piano sociale ritiene necessario valorizzare la famiglia, cellula fondamentale della società, quale "ambito di formazione di comportamenti solidaristici" e come "unità di servizi primari". Riconosce e s'impegna a valorizzare il ruolo del terziario sociale e del volontariato.
5. Il Movimento si impegna a promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione e orienta l'assegnazione di incarichi e responsabilità sulla base di criteri ispirati a competenza, impegno, merito e capacità personali.
6. Sul piano economico ritiene che vada potenziata al massimo l'imprenditorialità locale e l'utilizzo di tutte le risorse umane, culturali e finanziarie della Valle d'Aosta, promuovendo una politica regionale di incentivazione, che trasformi l'Amministrazione regionale sempre più in ente programmatore e sempre meno in ente gestore di attività economiche.
7. Nel metodo intende ispirare ogni propria azione al principio di sussidiarietà, riconoscendone sia l'aspetto verticale legato ai compiti delle varie istituzioni, sia quello orizzontale legato alla libera affermazione delle diverse realtà sociali.
8. Gli obiettivi fondamentali, il programma e l'azione per realizzare tali finalità sono stabiliti dal Congresso Regionale e potranno essere conseguiti anche attraverso un patto federativo con altri movimenti locali, nazionali e sovranazionali che abbiano quale scopo il raggiungimento dell'Autonomia dei popoli attraverso il federalismo.

Art. 2 - (Simbolo)

1. Simbolo del Movimento è una stella alpina stilizzata di colore bianco con il cuore giallo, in campo blu, circondata da dodici stelle gialle con in basso una bandiera di colore rosso nero e la scritta "Vallée d'Aoste" ed in alto la scritta "Stella Alpina".

Art. 3 - (Sede)

1. Il Movimento Stella Alpina ha sede legale e amministrativa nel comune di Aosta (Valle d'Aosta), in via Monte Pasubio, n. 40.

Art. 4 - (Adesione)

1. L'adesione alla "Stella Alpina" avviene con una sottoscrizione di impegno a rispettare i contenuti del presente Statuto.

Art. 5 - (Modalità di adesione)

1. Le adesioni si raccolgono annualmente nel corso di incontri sul territorio o presso le sedi del Movimento.
2. Le domande di prima adesione devono essere presentate di norma al Presidente della sezione del Comune di residenza o di domicilio oppure al Presidente del Movimento.
3. L'adesione avviene con la sottoscrizione prevista dall'art. 4.
4. L'accettazione è deliberata dalla sezione del comune o dalla segreteria del Movimento ed è perfezionata dal versamento di un contributo libero a partire da una quota minima fissata dalla Segreteria regionale.
5. Ad ogni aderente viene rilasciata copia dell'adesione con l'indicazione dell'ammontare del contributo versato.

6. Di norma, il rinnovo delle adesioni ha inizio il 1° gennaio e termina il 30 aprile di ogni anno.

7. Negli anni in cui è convocato il Congresso regionale, le adesioni possono essere prorotate, con decisione del Coordinamento regionale, fino al 15° giorno precedente a quello di convocazione del Congresso.

8. Possono esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno del Movimento solo coloro che hanno sottoscritto l'adesione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7.

Art. 6 - (Requisiti)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, possono aderire alla "Stella Alpina" coloro che:

- a) ne sottoscrivono i principi politico-programmatici;
- b) hanno compiuto i 16 anni di età;
- c) non sono stati privati dei diritti civili.

2. Non possono aderire alla "Stella Alpina" coloro che sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici o che si pongano in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 7 - (Diritti)

1. Ogni aderente al Movimento ha il diritto:

- a) di partecipare all'attività del Movimento e di concorrere alla elezione attiva e passiva dei relativi organi statuari, nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 5;
- b) di contribuire liberamente alla determinazione della linea politica e dell'elaborazione programmatica del movimento prendendo parte alle discussioni e deliberazioni degli organi cui è iscritto;
- c) di essere candidato alle elezioni politiche ed amministrative, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organi della "Stella Alpina".

Art. 8 - (Doveri)

1. Ogni aderente è tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statuari; deve concorrere alla loro attuazione, a quella del programma e della linea politica.

2. In particolare è tenuto a:

- a) partecipare attivamente assolvendo ai compiti affidatigli e svolgendo azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
- b) astenersi da azioni e da atteggiamenti che possano causare danno alla forza politica;
- c) tenere nei confronti degli altri aderenti un comportamento improntato al rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- d) rispettare le norme di convivenza democratica e i diritti delle minoranze;
- e) accettare, rispettare e far rispettare le decisioni regolarmente assunte dagli organi del movimento;
- f) sottoscrivere, se candidato nelle liste del Movimento "Stella Alpina", l'impegno a rimanere, in caso di elezione, aderente alla "Stella Alpina" per l'intera durata del mandato; in caso contrario a dimissionare anche dall'incarico ricoperto;
- g) versare al Movimento, se eletto nelle liste della Stella Alpina, un contributo sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta.

Art. 9 - (Simpatizzanti)

1. Possono partecipare alla vita del Movimento coloro che:

- a) ne professano i principi e ne perseguono le finalità;
- b) non sono iscritti ad altri movimenti o partiti politici.

2. I Simpatizzanti esercitano gli stessi diritti e doveri degli aderenti con l'esclusione dell'elettorato attivo e passivo per gli Organi del Movimento.

Art. 10 - (Organi)

1. Sono Organi del Movimento della Stella Alpina:

- a) il Congresso regionale;
- b) il Presidente del Movimento;
- c) il Segretario Politico;
- d) il Segretario Amministrativo;
- e) il Coordinamento regionale;
- f) la Segreteria;
- g) l'Assemblea dei Rappresentanti Territoriali;
- h) la Commissione Regionale dei Garanti.

Gli organi del movimento sono eletti con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento congressuale.

Art. 11 - (Congresso regionale)

1. Il Congresso regionale è l'organo competente a:

- a) definire la linea politica del Movimento;
- b) definire gli indirizzi programmatici;
- c) eleggere il Presidente del movimento;
- d) eleggere il Segretario Politico;
- e) eleggere il Segretario Amministrativo;
- f) eleggere il Coordinamento regionale;
- g) approvare o modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del Movimento.

2. Al Congresso regionale partecipano gli aderenti ed i simpatizzanti della "Stella Alpina".

3. Il Congresso regionale può essere ordinario o straordinario:

3.1. quello ordinario è convocato di norma, ogni tre anni. In casi eccezionali, motivati con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Coordinamento, il Congresso ordinario può essere differito di un anno.

3.2. quello straordinario può essere convocato su richiesta del Coordinamento regionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 12 - (Elezioni degli Organi del Movimento)

1. Le liste congressuali sono composte da un minimo di 40 candidati, capeggiate dai candidati alla carica di Presidente, Segretario Politico e di Segretario Amministrativo che, in ogni caso, risultano eletti nel Coordinamento.

2. Le liste vanno depositate presso la sede regionale della "Stella Alpina" almeno 8 (otto) giorni prima del Congresso regionale e presentate da almeno 50 sottoscrittori aderenti al Movimento, non candidati e non sottoscrittori di alcuna altra lista.

3. L'elezione avviene in votazione segreta. In caso di unica lista l'elezione può avvenire con voto palese.

4. Ogni aderente può esprimere un massimo di 10 preferenze nella lista votata.

5. Sono eletti Presidente del Movimento, Segretario Politico e Segretario Amministrativo i candidati la cui lista ottiene la maggioranza dei voti.

6. L'assegnazione dei rappresentanti avviene con metodo proporzionale fra le liste.

7. Alla lista con più voti vengono, comunque, assegnati almeno 40 rappresentanti.

8. In caso di parità di preferenze è eletto nel Coordinamento il candidato che precede nell'ordine progressivo della propria lista.

Art. 13 - (Il Presidente del Movimento)

1. Il Presidente della Stella Alpina rappresenta legalmente il Movimento ed è il garante dello Statuto. Convoca e presiede il Congresso, il Coordinamento ed ogni altra Assemblea ritenuta utile per l'informazione e la partecipazione degli aderenti e simpatizzanti alla vita del Movimento.
2. Il Presidente è membro di diritto del Coordinamento regionale e della Segreteria regionale.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Politico, ne svolge le funzioni avvalendosi dei due vice segretari e assumendo anche la rappresentanza legale del Movimento.
4. Non può svolgere le funzioni di Presidente del Movimento chi ricopre la carica di Parlamentare, di Amministratore regionale, di Sindaco di Aosta.

Art. 14 - (Il Segretario Politico)

1. Il Segretario Politico rappresenta legalmente il Movimento della Stella Alpina cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici regionali, nazionali e sovranazionali.
2. Convoca e presiede la Segreteria e impartisce le direttive in base ai propri deliberati.
3. Non può svolgere le funzioni di Segretario Politico chi ricopre la carica di Parlamentare, di Amministratore regionale, di Sindaco di Aosta.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne svolge le funzioni.

Art. 15 - (Il Segretario Amministrativo e tesoriere)

1. Il Segretario Amministrativo e tesoriere cura la gestione amministrativo/contabile del Movimento e, in particolare:
 - a) cura l'accertamento e la riscossione delle entrate;
 - b) dispone per la liquidazione ed il pagamento delle spese ordinarie nonché di quelle straordinarie deliberate dalla Segreteria Politica;
 - c) provvede alla gestione della contabilità, secondo gli indirizzi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - d) predispone e firma il bilancio sottoponendolo all'approvazione del Collegio sindacale nonché dei competenti Organi statutari;
 - e) è il consegnatario del patrimonio del Movimento.
2. Nello svolgimento della sua attività, il Segretario Amministrativo riferisce direttamente al Segretario Politico.
3. Il Segretario Amministrativo può avvalersi della collaborazione di una segreteria organizzativa per preparare, gestire e sorvegliare le attività istituzionali e promozionali del Movimento.

Art. 16 - (Il Coordinamento regionale)

1. Il Coordinamento regionale è composto da 75 membri eletti dal Congresso regionale ai quali si aggiungono, con diritto di voto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Segretario Politico;
 - c) i due Vice Segretari Politici;
 - d) il Segretario Amministrativo;
 - e) il rappresentante del Gruppo Giovani e la rappresentante del Gruppo Femminile;
 - f) il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti Territoriali.
2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto se non eletti nel Coordinamento, i seguenti rappresentanti aderenti al Movimento:

- a) i Parlamentari
- b) i Consiglieri regionali;
- c) i Sindaci;
- d) i Consiglieri e gli Assessori del Comune di Aosta;
- e) il Presidente della Sezione di Aosta;
- f) i membri della Commissione regionale dei Garanti;
- g) i rappresentanti delle Aree Tematiche.

3. Il Coordinamento regionale provvede a:

- a) nominare su proposta del segretario Politico i due vicesegretari del Movimento, scelti anche tra non appartenenti al coordinamento stesso;
- b) eleggere la segreteria regionale;
- c) approvare il Bilancio e il Conto Consuntivo annuale;
- d) approvare su proposta della Segreteria i regolamenti di organizzazione e di funzionamento;
- e) elaborare e approvare il programma e le candidature per le elezioni regionali, nazionali ed europee. Non potranno essere approvate le candidature all'elezione del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta, dei Consiglieri regionali uscenti che abbiano già espletato tre interi mandati elettorali consecutivi da eletti nelle liste della Stella Alpina;
- f) deliberare la decadenza del Presidente, del Segretario Politico e del Segretario Amministrativo per intervenute incompatibilità, dimissioni e/o mozione di sfiducia presentata e votata da almeno 2/3 dei componenti del Coordinamento regionale;
- g) verificare e determinare eventuali finalità politiche o ideali contrastanti;
- h) nominare i componenti della Commissione dei Garanti;
- i) indire i congressi ordinari e straordinari;
- j) nominare eventuali commissioni per l'esame di specifiche tematiche;
- k) stabilire il ruolo propositivo ed ispettivo sui temi politico-amministrativi;
- l) stabilire modi e mezzi per divulgare e pubblicizzare gli obiettivi e l'attività della "Stella Alpina";
- m) provvedere su proposta del Segretario Politico alla eventuale cooptazione, fino ad un massimo di 5 membri nel coordinamento regionale, e fino ad un massimo di tre membri della segreteria regionale;
- n) decidere la cooptazione del Segretario Amministrativo qualora se ne verifichi la necessità;
- o) trasferire l'indirizzo della sede legale.

Art. 17 - (La Segreteria)

1) La Segreteria regionale si compone dei seguenti membri:

- a) il Presidente del Movimento;
- b) il Segretario Politico;
- c) i due Vice Segretari Politici;
- d) 14 membri nominati dal Coordinamento regionale e scelti al suo interno;
- e) il Segretario Amministrativo;
- f) il Capogruppo in Consiglio regionale e al Comune di Aosta;
- g) il rappresentante del Gruppo Giovani;
- h) la rappresentante del Gruppo Femminile;
- i) il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti Territoriali.

2) Di norma, la Segreteria deve riunirsi almeno una volta al mese per:

- a) concretizzare il programma politico e le attività nel rispetto degli indirizzi definiti dal Congresso regionale e dal Coordinamento regionale;
- b) coadiuvare il Segretario Politico nei rapporti con le altre forze politiche;
- c) deliberare, per eccezionali motivi di urgenza, su competenze proprie del Coordinamento regionale che deve ratificare le decisioni entro 15 giorni;
- d) definire gli incarichi di nomina regionale o comunale, sentiti i rispettivi gruppi consiliari;

- e) assumere le misure disciplinari, sulla base delle segnalazioni della Commissione dei Garanti;
- f) determinare l'ammontare di eventuali rimborsi spettanti alle cariche del Movimento per l'esercizio delle loro funzioni, nonché assicurare eventuali risorse alle articolazioni territoriali.

Art. 18 - (L'Assemblea dei Rappresentanti Territoriali)

1. L'Assemblea è l'organo di coordinamento e di rappresentanza delle diverse esigenze delle comunità locali e di confronto permanente con il Coordinamento regionale.

Sono membri di diritto dell'Assemblea:

- a) gli eletti del Movimento della Stella Alpina nel Consiglio regionale, nei Consigli e/o nelle Giunte dei Comuni della Valle d'Aosta, comprensivi degli Assessori tecnici;
- b) i Presidenti delle Sezioni comunali del Movimento;
- c) nei Comuni ove non siano presenti eletti, l'Assemblea può stabilire di integrare la propria composizione con un rappresentante aderente o simpatizzante di Stella Alpina.

2. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea i rappresentanti delle aree tematiche deliberate dal Coordinamento.

3. L'assemblea provvede a:

- a) formulare proposte al Coordinamento regionale relative alle problematiche degli enti locali;
- b) esaminare la posizione del Movimento sulle principali tematiche riguardanti la comunità valdostana.

4. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto al suo interno che la convoca in sessione ordinaria almeno una volta all'anno oppure a richiesta di almeno 30 dei suoi componenti.

Art. 19 - (La Commissione Regionale dei Garanti)

1) La Commissione regionale dei Garanti è composta da 5 membri: il Presidente del Movimento, che la presiede, e quattro membri nominati dal Coordinamento regionale, scelti anche all'esterno della "Stella Alpina" tra persone di provata capacità.

2) Alla commissione che sono assegnati i seguenti compiti:

- a) garantire a tutti gli aderenti il corretto rispetto dello Statuto del Movimento della "Stella Alpina";
- b) vigilare sulla regolarità delle adesioni e decidere sui relativi ricorsi;
- c) decidere su tutti i ricorsi inoltrati dagli aderenti per i quali costituisce il massimo grado di giudizio ammesso, assicurando il diritto alla difesa e di contraddittorio;
- d) vigilare sul rispetto dello Statuto;
- e) proporre alla segreteria, motivate misure disciplinari nei confronti degli aderenti.

Art. 20 - (Gruppo Giovani)

1. E' facoltà della "Stella Alpina" favorire la costituzione del Gruppo Giovani della "Stella Alpina" stessa, il cui regolamento sarà approvato dall'assemblea del Gruppo Giovani e presentato alla conseguente ratifica da parte del Coordinamento regionale.

Art. 21 - (Gruppo Femminile)

1. E' facoltà della "Stella Alpina" di favorire la costituzione del Gruppo Femminile della "Stella Alpina" stessa, il cui regolamento sarà approvato dall'assemblea del Gruppo stesso e presentato alla conseguente ratifica da parte del Coordinamento regionale.

Art. 22 - (Sezioni Comunali)

1. Tra gli aderenti della "Stella Alpina" si costituiscono localmente le Sezioni comunali e/o intercomunali che eleggono al loro interno il Presidente ed il Direttivo di sezione attraverso una votazione con la quale ogni aderente può esprimere un solo nominativo, scelto tra gli aderenti della sezione.

2. Nel caso di una sezione intercomunale i rappresentanti dell'Assemblea Territoriale verranno nominati per ogni singolo comune appartenente alla sezione intercomunale.

3. Compito precipuo della sezione comunale o intercomunale è quello di seguire l'attività politico-amministrativa locale, rappresentando le istanze territoriali del Movimento.

4. Le sezioni comunali o intercomunali sono autonome per quanto riguarda la propria organizzazione interna.

5. Le sezioni comunali o intercomunali approvano le candidature per le elezioni comunali.

6. In caso di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle sezioni comunali o intercomunali la Segreteria regionale determinerà le azioni ritenute più opportune.

Art. 23 - (Aree tematiche)

1. Le aree tematiche sono costituite dal Coordinamento regionale e si strutturano in forma permanente e/o a progetto, al fine di operare su temi specifici di natura programmatica e amministrativa; contribuiscono alla elaborazione dei programmi e delle iniziative del movimento.

2. Alle stesse possono partecipare anche esterni che intendono limitare la loro partecipazione allo specifico impegno tematico.

Art. 24 - (Regolamento interno)

1. Il Regolamento interno è approvato dal Coordinamento regionale al fine di dare piena attuazione al presente Statuto negli aspetti non specificatamente disciplinati dallo stesso, in particolare per quanto attiene al rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, nonché:

- a) la composizione, la tenuta e le forme di pubblicità dell'Anagrafe degli iscritti;
- b) le modalità di accesso all'Anagrafe degli iscritti.

Art. 25 - (Validità delle sedute)

1. Le sedute degli organi della "Stella Alpina" sono valide se è presente la metà più uno dei componenti eletti che deliberano utilmente a maggioranza dei presenti. Di ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito processo verbale che deve essere reso disponibile agli aventi diritto dei rispettivi organi, presso la segreteria entro 10 giorni dalla convocazione dell'organo.

2. Qualora non si raggiungesse la validità delle sedute, le stesse saranno valide, in 2^a convocazione, da tenersi automaticamente un'ora dopo con la presenza di 2/5 degli aventi diritto, arrotondati per eccesso.

3. Il voto è di norma palese; è segreto se richiesto dalla maggioranza degli appartenenti all'organo aventi diritto di voto, fatto salvo quanto diversamente stabilito.

4. Non è mai ammesso il voto per delega.

5. Tre assenze consecutive senza giustificato motivo comportano la decadenza dall'organismo di appartenenza, che provvederà alla relativa sostituzione.

Art. 26 - (Risorse finanziarie)

1. Le entrate sono costituite da:

- a) quote di adesione degli iscritti;
- b) contributi volontari di aderenti e simpatizzanti;
- c) contributo previsto, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, dagli Amministratori eletti della "Stella Alpina";
- d) ogni altro contributo previsto da norme di legge;
- e) ogni altro ricavo proveniente da alienazioni di beni mobili ed immobili.

Art. 27 - (Bilancio)

1. Annualmente il Segretario Amministrativo/tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del

Movimento in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio è pubblicato sul sito del Movimento Stella Alpina, ai sensi delle vigenti norme, unitamente al giudizio emesso dal collegio dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 28 - (Collegio sindacale)

1. La Segreteria regionale nomina il Collegio sindacale composto di tre membri indicandone il Presidente. I sindaci devono essere scelti tra i soggetti iscritti allo speciale albo dei revisori contabili, presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale trovano applicazione in quanto compatibili le norme di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Art. 29 - (Modifiche statutarie)

Il presente Statuto può essere modificato, per esigenze nuove ed urgenti, dal Coordinamento con voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Tali modifiche dovranno essere ratificate dal primo Congresso successivo utile.

Approvato dal Coordinamento il 9 Giugno 2014